

**Oggetto** **CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO URBANO ED EXTRAURBANO AFFERENTI IL BACINO SUD - Autorizzazione al subaffidamento servizi linea 093 CUNEO – VINADIO**

Determinazione del direttore generale

### **Decisione**

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza<sup>1</sup> determina:

1. di autorizzare il Consorzio GRANDA BUS, con sede in Via Circonvallazione n. 19 – 12037 Saluzzo (CN) (C.F./P.IVA n. 02995120041), a subaffidare i servizi, indicati in Autorizzazione, all'impresa Autonoleggio B&B s.n.c. di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (C.F./P.IVA 03022180040), con sede in via Del Potasso n. 5, - 12010 ROCCASPARVERA (CN);
2. di dare atto che l'autorizzazione al subaffidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, è rilasciata con decorrenza immediata e sino alla data del 09/06/2024.

### **Motivazione**

Per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri, il concessionario dei servizi di trasporto pubblico locale, GRANDA BUS, con sede in Via Circonvallazione n. 19 – 12037 Saluzzo (CN) (C.F./P.IVA n. 02995120041), aveva sottoscritto con la Provincia di Cuneo il contratto di servizio per le linee extraurbane per il periodo 23/12/2010 - 22/12/2016" (Rep. 19875 del 30/03/2010).

In attuazione dell'art. 10 comma 4 bis della L.R. Piemonte n. 1/00, come modificata dalle LL.RR. nn. 1/2000 e 15/2015, con la sottoscrizione di specifica Convenzione, la titolarità del contratto di servizio è stata trasferita all'Agenzia della mobilità piemontese.

Con determinazione dirigenziale dell'Agenzia n. 549 del 21 novembre 2016, in virtù dell'espressa opzione contenuta all'art. 2.3 del predetto contratto (rep. 19875 del 30/03/2010), e negli analoghi contratti di servizio sottoscritti dal consorzio con gli Enti soggetti di delega appartenenti al Bacino di Cuneo, è stato disposto il rinnovo fino al 22.12.2019 dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti il bacino di Cuneo eserciti dal Consorzio Granda Bus.

In data 21 dicembre 2016 è stato sottoscritto l'"Atto per il rinnovo dei contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti il bacino di Cuneo" avente durata dal 23/12/2016 al 22/12/2019.

Con atto Rep. 224 del 5/08/2019, giusta la determinazione dirigenziale n. 313 del 27/05/20198, è stato sottoscritto l' "Atto di proroga fino al 9 giugno 2024 del contratto di servizio per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano afferenti il bacino sud."

Il contratto di servizio, prorogato e poi rinnovato, all'art. 21 "Subaffidamento" ammette il subaffidamento dei servizi complementari di trasporto pubblico intendendo come tali i servizi in aree a domanda debole, i servizi eccezionali incluse le c.d. "corse bis", quelli per sopperire ad esigenze di mobilità limitate nel tempo incluse le navette in occasione di eventi eccezionali, i servizi a chiamata.

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il subaffidatario risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 38 del D .Lgs.163/06 (adesso art. 80 d.lgs 50/2016) e dal D.Lgs. 395/2000.

L'art. 21.3 del contratto stabilisce che almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio subaffidato, il Gestore deve presentare il contratto di subaffidamento ed una dichiarazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; in particolare, il subaffidatario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 395/2000 e s.m.i. per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Nel caso in cui dall'eventuale accertamento relativo al possesso dei requisiti precedentemente descritti risulti l'inidoneità del subaffidatario, l'autorizzazione è revocata.

Il contratto prevede che il rapporto di subaffidamento dovrà espressamente disporre che il subaffidatario applichi al personale impiegato regolari contratti di lavoro. Il Gestore rimane unico responsabile e garante della corretta applicazione dei contratti di lavoro ed è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal subaffidatario.

L'art. 21.4 stabilisce che i servizi subaffidati dovranno essere effettuati con standard qualitativi e quantitativi e livelli di servizio non-inferiori a quelli previsti nel contratto medesimo, fermi restando gli impegni e la responsabilità del Gestore rispetto a tali servizi.

Il Contratto di servizio prevede che nel contratto di subaffidamento, sia espressamente riportato quanto segue:

- una durata del rapporto non superiore a quella del contratto;
- la facoltà di effettuare controlli direttamente o per il tramite di soggetti delegati;
- gli standard, anche qualitativi e quantitativi, del contratto e della Carta della Mobilità;
- le attività formative in accordo con quanto previsto nell'art. 23 del Contratto;
- l'impegno a sottoscrivere tutte le polizze assicurative con le caratteristiche minime previste nel contratto.

Con nota prot. 367 del 15/01/2020 il consorzio GRANDABUS ha richiesto specifica autorizzazione al subaffidamento alla ditta Autonoleggio B&B s.n.c. di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (C.F./P.IVA 03022180040), con sede in via Del Potasso n. 5, - 12010 ROCCASPARVERA (CN) della linea 93 "Cuneo-Vinadio".

A riscontro di una richiesta di integrazione della documentazione<sup>2</sup>, il Consorzio GRANDABUS ha trasmesso lo schema di contratto di subaffidamento, avente ad oggetto i servizi relativi alla linea 93 unitamente alle dichiarazioni di cui all'art. 21 del contratto di servizio e alle dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta di informativa di cui all'art. 91 del d.lgs 159/2011.

Su richiesta specifica<sup>3</sup>, il Consorzio ha integrato la documentazione presentata con nota prot Ag 4608/2020 del 08/06/2020 e prot. 5137/2020 dl 26/06/2020.

Verificata la completezza della documentazione presentata, è pertanto possibile autorizzare il Consorzio GRANDA BUS, con sede in Via Circonvallazione n. 19 – 12037 Saluzzo (CN) (C.F./P.IVA n. 02995120041), a subaffidare i servizi relativi alla linea 93 "Cuneo-Vinadio",

all'impresa Autonoleggio B&B s.n.c. di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (C.F./P.IVA 03022180040), con sede in via Del Potasso n. 5, - 12010 ROCCASPARVERA (CN).

## Autorizzazione

Il Concessionario di servizi Consorzio GRANDA BUS, con sede in Via Circonvallazione n. 19 – 12037 Saluzzo (CN) (C.F./P.IVA n. 02995120041), è autorizzato a subaffidare i seguenti servizi alla impresa Autonoleggio B&B s.n.c. di Bruno Danilo e Bernardi Giovanni (C.F./P.IVA 03022180040), con sede in via Del Potasso n. 5, - 12010 ROCCASPARVERA (CN):

Codice corsa	Codice linea	Identificativo	Desc. Partenza	Ora partenza	Loc. arrivo	Desc. Arrivo	Ora arriv
2806	B93	21b	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	06:45:00	1628	CUNEO - P.zza Torino -Cso Giovanni XXIII	07:50:00
2201b	B93	25a	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	06:45:00	1628	CUNEO - P.zza Torino -Cso Giovanni XXIII	07:50:00
2201	B93	53a	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	06:45:00	1546	CUNEO ITIS - Itis	08:00:00
2201a	B93	51	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	06:45:00	1546	CUNEO ITIS - Itis	08:10:00
2207	B93	25a	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	07:15:00	1628	CUNEO - P.zza Torino -Cso Giovanni XXIII	08:20:00
2223	B93	251	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	07:15:00	20057	CUNEO - Piazza Torino (R)	08:20:00
2202	B93	13a	CUNEO - Piazza Torino	08:05:00	350	VINADIO - Vinadio Capolinea	09:05:00
2209	B93	25a	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	09:05:00	1628	CUNEO - P.zza Torino -Cso Giovanni XXIII	10:05:00
2204	B93	13a	CUNEO - Piazza Torino	10:00:00	350	VINADIO - Vinadio Capolinea	11:00:00
2206	B93	130	CUNEO - Piazza Torino	10:00:00	350	VINADIO - Vinadio Capolinea	10:55:00
2208	B93	14a	CUNEO - Piazza Torino	11:00:00	350	VINADIO - Vinadio Capolinea	12:20:00
2210	B93	13a	CUNEO - Piazza Torino	11:00:00	350	VINADIO - Vinadio Capolinea	12:00:00
2211	B93	25a	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	12:35:00	1628	CUNEO - P.zza Torino -Cso Giovanni XXIII	13:35:00
2857	B93	17b	CUNEO - Piazza Torino	13:35:00	350	VINADIO - Vinadio Capolinea	14:50:00
2216	B93	20a	CUNEO - Piazza Torino	13:35:00	350	VINADIO - Vinadio Capolinea	14:40:00
2217	B93	25a	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	16:20:00	1628	CUNEO - P.zza Torino -Cso Giovanni XXIII	17:20:00
2221	B93	251	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	17:20:00	20057	CUNEO - Piazza Torino (R)	18:20:00
2219	B93	25a	VINADIO - Vinadio Capolinea (R)	17:20:00	1628	CUNEO - P.zza Torino -Cso Giovanni XXIII	18:20:00
2218	B93	17a	CUNEO - Piazza Torino	17:35:00	350	VINADIO - Vinadio Capolinea	18:45:00
2224	B93	130	CUNEO - Piazza Torino	18:35:00	350	VINADIO - Vinadio Capolinea	19:40:00
2222	B93	13a	CUNEO - Piazza Torino	18:35:00	350	VINADIO - Vinadio Capolinea	19:40:00

L'autorizzazione è rilasciata con decorrenza immediata e sino al 09/06/2024.

## Prescrizioni

Il Concessionario è responsabile degli eventuali inadempimenti degli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio, posti in essere dal subaffidatario.

Le compensazioni economiche relative ai servizi oggetto di subaffidamento sono corrisposte dal Concessionario direttamente al subaffidatario. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subaffidatario, pena sospensione dei pagamenti.

In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno conseguentemente il subaffidamento senza alcun obbligo dell'Ente concedente.

Il Concessionario è obbligato, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nel contratto sottoscritto con il subaffidatario, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale quest'ultimo assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il Concessionario è responsabile degli obblighi previsti dall'art. 18 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai commi 6<sup>4</sup>, 9<sup>5</sup> e 11<sup>6</sup> anche con riferimento ai servizi oggetto di subaffidamento.

## Attenzione

L'autorizzazione è rilasciata in assenza dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 essendo trascorsi 30 giorni dalla data di consultazione della BDNA nonché sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate.

L'autorizzazione è rilasciata sotto condizione e potrà essere revocata in ogni momento qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 dlgs 159/2011.

L'autorizzazione potrà essere altresì revocata in relazione all'assenza dei requisiti prescritti al subappaltatore e dichiarati dal medesimo.

Il presente provvedimento è trasmesso al concessionario e al soggetto subaffidatario dei servizi.

Il Direttore Generale  
Cesare PAONESSA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 06 luglio 2020

---

<sup>1</sup> Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 29, 35 e 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 3 del 31 GENNAIO 2020, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia

<sup>2</sup> Nota prot. Ag. 1460/2020 del 13/02/2020 e successiva nota prot. Ag. 3343/2020 del 10/04/2020

<sup>3</sup> Nota prot. Ag. 3343/2020 del 10/04/2020

<sup>4</sup> LR 1/2000 art. 18, comma 6: "Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico

<sup>5</sup> LR 1/2000 art. 18, comma 9: "L'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento di Giunta regionale."

<sup>6</sup> LR 1/2000 art. 18, comma 11: "Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:

a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;

b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;

c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;

d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.